AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

BOLLETTINO

QUINDICINALE

ANNO I - N. 7

1991

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Provvedimento n. 141 del 26 agosto 1991

Rif. C104 - CIRIO / TORRE IN PIETRA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 1991;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

SENTITO il Relatore;

VISTI gli articoli 5, comma 1, lettera *b)*, 16, comma 1, e 19, comma 2, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 31 maggio 1991, con la quale la società SME Spa ha provveduto ad informare questa Autorità dell'acquisizione del controllo di un ramo d'azienda della società Torre in Pietra Spa;

VISTA la lettera di questa Autorità del 17 giugno 1991 con la quale venivano richieste alla società SME Spa approfondimenti informativi sull'operazione di concentrazione comunicata;

VISTA la lettera pervenuta il 5 agosto 1991, con la quale la società SME Spa provvedeva a fornire ulteriori elementi relativi all'operazione suddetta;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che tale operazione di concentrazione è stata perfezionata in data 3 marzo 1991 e quindi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione è priva di dimensione comunitaria, attesa la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del richiamato Regolamento n. 4064/89;

CONSIDERATO che l'operazione di cui sopra rientra tra le ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90, in quanto consiste nell'acquisizione del controllo di un ramo d'azienda;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n, 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è pari a circa quattromilaseicento miliardi di lire;

CONSIDERATO che l'operazione è stata comunicata a questa Autorità dopo il suo perfezionamento in violazione del disposto dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, la quale dispone che le operazioni di concentrazione, se il fatturato rientra nei limiti ivi indicati, debbano essere preventivamente comunicate all'Autorità

SOMMARIO

- INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	Pag.	5
I - Decisioni	"	5
II - Pareri	"	11
III - Diffide e sanzioni	"	11
- OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	"	13
I - Decisioni	"	13
II - Pareri	"	33
III - Sanzioni	"	37
- ATTIVITA' CONOSCITIVA E CONSULTIVA DELL'AUTORITA'	"	39
I - Attività di segnalazione al Parlamento ed al Governo	"	39
II - Attività consultiva	"	39
- DOCUMENTI E ANALISI	"	41
Estratto della relazione sul caso Assirevi	"	42
- APPENDICI	"	47
I - Schede riepilogative delle operazioni di concentrazione	"	47
II - Legenda	"	59
- INDICE DEI PROVVEDIMENTI	"	61

INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I - Decisioni

Si riportano i provvedimenti relativi alle intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante sulle quali l'Autorità ha assunto una decisione definitiva nel periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto 1991.

* * *

Provvedimento n. 140 del 26 agosto 1991

Rif. I5 - ASSIREVI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

SENTITO il Relatore;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 13 maggio 1991, con la quale l'ASSIREVI - Associazione Nazionale Revisori Contabili informava l'Autorità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90, dell'adozione del Regolamento in materia di corrispettivi, delle relative norme di attuazione e del Regolamento Disciplinare, richiedendo, qualora l'Autorità ritenesse l'intesa vietata ai sensi dell'art 2 della legge n. 287/90, in via subordinata, il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della legge medesima;

VISTA la nota del 4 giugno 1991 con la quale l'Autorità richiedeva ulteriori informazioni;

VISTE le ulteriori informazioni pervenute in data 17 luglio 1991;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'intesa comunicata integra gli estremi di una fattispecie vietata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il Regolamento in materia di corrispettivi e le relative norme di attuazione impongono alle società di revisione aderenti all'ASSIREVI di rispettare, nella determinazione dei propri corrispettivi per la revisione e certificazione di bilancio, determinate tariffe orarie minime e massime, determinate percentuali minime e massime di impegno per ciascuna delle categorie professionali impiegate nella revisione e determinati numeri di ore variabili a seconda del settore di attività e delle dimensioni delle società oggetto di revisione;

CONSIDERATO che la legge 10 ottobre 1990, n. 287 è fondamentalmente diretta alla tutela della libertà di concorrenza e pertanto vieta gli atti anticoncorrenziali dalla medesima specificati negli artt. 2, 3 e 5;

CONSIDERATO che l'art. 2, modellato sull'art. 85 del Trattato CEE, prende in considerazione specificatamente le intese restrittive tra cui sono ricompresi, alla lettera *a)*, gli accordi tra imprese aventi la finalità di fissare, direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che l'art. 4 della legge citata consente all'Autorità di autorizzare la deroga al divieto dell'art. 2 subordinando il provvedimento alla duplice circostanza che esso sia limitato nel tempo e importi un sostanziale beneficio per i consumatori;

CONSIDERATO, invece, che le richieste avanzate dall'associazione ricorrente mirano a contrastare e sovvertire il ricordato fondamento della legge in esame, perché, in realtà, si chiede un provvedimento che logicamente dovrebbe essere illimitato nel tempo non trattandosi di fenomeno contingente e che, inoltre, verrebbe ad eliminare la libera concorrenza sul dedotto, presunto presupposto che una regolamentazione del genere tutelerebbe meglio i singoli e la collettività rispetto a quanto possano assicurare le forze di mercato;

CONSIDERATO che in tal modo si chiede non già una deroga secondo la disciplina dell'art. 4, bensì, in realtà, una modificazione della legge in esame;

CONSIDERATO che, all'evidenza, ciò esula dai poteri dell'Autorità

DELIBERA

1) che la regolamentazione adottata dall'ASSIREVI rientra nella previsione dell'art. 2, lettera *a)*, della legge n. 287/90 ed è pertanto vietata e nulla ad ogni effetto;

2) di rigettare la proposta istanza di autorizzare la deroga di cui all'art. 4 della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà comunicato agli interessati e pubblicato ai sensi di legge.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Heimler

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 146 del 26 agosto 1991

Rif. C153 - BENETTON / CSP

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

SENTITO il Relatore Prof. Franco Romani;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 2 agosto 1991, con la quale le società BENETTON FASHION Spa e CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE Spa informavano congiuntamente l'Autorità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 13 della legge citata, dell'intenzione di procedere alla costituzione di una società denominata BENETTON LEGS Spa;

VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità Europee (90/C203/06), concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione a norma del richiamato Regolamento n. 4064/89;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione comunicata riguarda il settore degli accessori per l'abbigliamento ed in particolare il segmento delle calze per donna e dei collants;

CONSIDERATO che l'operazione presenta le seguenti caratteristiche:

a) la costituenda società non sarà dotata, almeno in una prima fase, di una propria struttura e si avvarrà delle strutture amministrative, produttive e distributive proprie delle società fondatrici;

b) la costituenda società opererà nel segmento delle calze per donna e dei collants e a tal fine una parte della propria produzione sarà commissionata alla società CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE Spa; inoltre essa stipulerà con la società BENETTON GROUP Spa contratti di licenza onerosa dei marchi "BENETTON" e "UNITED COLORS OF BENETTON" e si avvarrà della rete distributiva delle società fondatrici ed in particolare dei punti di vendita al dettaglio autorizzati BENETTON;

c) anche successivamente alla costituzione della società BENETTON LEGS Spa la CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE Spa continuerà ad operare nel segmento delle calze per donna e dei collants;

CONSIDERATO che, secondo l'interpretazione del sopramenzionato Regolamento n. 4064/89, contenuta nella richiamata comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, la creazione di un'impresa comune, avente natura di concentrazione, implica che l'impresa svolga su base stabile tutte le funzioni di un'entità economica autonoma e che non vi sia coordinamento del comportamento concorrenziale, né tra le società fondatrici, né tra una di queste e l'impresa comune;

CONSIDERATO che la normativa interna recepisce una nozione di impresa comune di natura concentrativa analoga a quella fornita nel richiamato Regolamento n. 4064/89;

RITENUTO che, poiché la società costituenda non svolge attività imprenditoriale autonoma, ma si atteggia come struttura servente e di coordinamento rispetto alle imprese controllanti che continuano ad operare sul mercato, la finalità perseguita dalle parti con la riferita operazione non è quella di realizzare la costituzione di una impresa comune, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 287/90, quanto piuttosto di operare un coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, fattispecie che non dà luogo ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 287/90, ad una concentrazione

DELIBERA

a) che l'operazione di cui sopra deve essere considerata come intesa e verrà pertanto valutata ai sensi degli artt. 2, 4, 13 e 14 della legge n. 287/90;

b) che devono essere acquisiti ulteriori elementi necessari ai fini dell'adozione delle determinazioni di propria competenza.

Il presente provvedimento verrà comunicato alle imprese interessate e sarà successivamente pubblicato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

II - Pareri

Nel periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto 1991 l'Autorità non ha espresso pareri riguardo a intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.

III - Diffide e sanzioni

Nel periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto 1991 l'Autorità non ha emanato diffide o applicato sanzioni in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.

* * *

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

I - Decisioni

Si riportano i provvedimenti relativi alle operazioni di concentrazione sulle quali l'Autorità ha adottato una decisione definitiva nel periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto 1991.

* * *

DELIBERA

1) l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria, di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 287/90;

2) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di eventuali memorie, pareri ed altri documenti presso il Servizio Istruzione ed Inchieste di questa Autorità;

3) l'assegnazione del termine di giorni quarantacinque decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per l'eventuale audizione del rappresentante legale della Società, statuendo che la richiesta di audizione dovrà pervenire al Servizio Istruzione ed Inchieste almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per l'audizione;

4) che il responsabile del procedimento è il prof. Fabio Gobbo;

5) che può essere presa visione degli atti del procedimento dal rappresentante legale della Società o da persona appositamente delegata presso il Servizio Istruzione ed Inchieste;

6) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, salva l'applicazione dell'art. 19, comma 2, ultima parte,della legge n. 287/90.

La presente delibera verrà notificata agli interessati e successivamente pubblicata ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine di sessanta giorni.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Heimler

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 142 del 26 agosto 1991

Rif. C145 - SONY IT. / SONY MICROSYSTEMS

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

SENTITO il Relatore Prof. Luciano Cafagna;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 29 luglio 1991, con la quale SONY ITALIA Spa, società controllata da SONY CORPORATION, e la sua controllata SONY MICROSYSTEMS ITALIA Spa, congiuntamente informavano l'Autorità dell'operazione di fusione per incorporazione della SONY MICROSYSTEMS ITALIA Spa nella SONY ITALIA Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta una fusione per incorporazione, rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a cinquecento miliardi di lire;

RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione rilevanza comunitaria;

CONSIDERATO che il settore interessato dall'operazione è quello relativo alla produzione e commercializzazione di materiale informatico con particolare riferimento alle "work-station"(computer di dimensioni ridotte con grande capacità di calcolo ed un'architettura atta ad essere utilizzata nei più vari settori dell'informatica);

CONSIDERATO che le società SONY ITALIA Spa e SONY CORPORATION non sono presenti sul mercato delle "work-station" e che la società SONY MICROSYSTEMS ITALIA Spa detiene sul mercato nazionale una quota particolarmente esigua, pari allo 0,1%;

CONSIDERATO che la società SONY ITALIA Spa già detiene la totalità del capitale sociale della SONY MICROSYSTEMS ITALIA Spa;

RITENUTO che l'operazione di concentrazione in questione comporta un semplice riassetto organizzativo, privo di effetti sulla struttura concorrenziale del mercato e che tale operazione non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e verrà successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 143 del 26 agosto 1991

Rif. C147 - BOSCH / TTN

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA DEL 26 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

SENTITO il Relatore Prof. Franco Romani;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 29 luglio 1991, con la quale la società ROBERT BOSCH Spa informava l'Autorità dell'intenzione di procedere all'acquisizione della partecipazione, pari al 51%, detenuta dalla TELETTRA Spa nel capitale sociale della società TTN-Sistemi di Comunicazione-Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la società ROBERT BOSCH Spa è controllata dalla società svizzera ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG, la quale è a sua volta controllata dalla società tedesca ROBERT BOSCH Gmbh;

CONSIDERATO che la società ROBERT BOSCH Gmbh già deteneva, per il tramite della propria controllata TELENORMA Gmbh, il 49% del capitale sociale della TTN -Sistemi di Comunicazione Spa- e, in virtù di un accordo di joint venture stipulato con la società TELETTRA Spa, il controllo congiuntamente con quest'ultima, della suddetta società TTN - Sistemi di Comunicazione - Spa;

CONSIDERATO che l'operazione di cui sopra rientra tra le ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90, in quanto essa comporta il passaggio da una posizione di controllo congiunto di un'impresa ad una posizione di controllo esclusivo;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a cinquecento miliardi di lire;

RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione dimensione comunitaria;

CONSIDERATO che il mercato interessato dall'operazione è quello della produzione e dei servizi di installazione dei centralini telefonici che è caratterizzato dalla presenza di numerosi concorrenti; che, in tale mercato, le prime quattro imprese, Alcatel (con una quota pari al 17,7%), Italtel (con una quota pari al 16%), Fatme (con una quota pari al 9,3%) e Safnat (con una quota pari al 6,9%) detengono complessivamente una quota pari al 46,1% e che la TTN -Sistemi di Comunicazione- Spa detiene una quota di mercato pari a circa il 4%;

CONSIDERATO inoltre che, in seguito alla realizzazione dell'operazione, il numero dei concorrenti presenti nel mercato andrà ad aumentare, in quanto la società ROBERT BOSCH Spa non produceva centralini telefonici, mentre la TELETTRA Spa continuerà ad operare;

RITENUTO pertanto che l'acquisizione del controllo della società TTN -Sistemi di Comunicazione- Spa da parte della ROBERT BOSCH Spa non determina la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e verrà successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 144 del 26 agosto 1991

Rif. C148 - FISIA / CONSULACQUA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA DEL 26 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

SENTITO il Relatore Presidente Francesco Saja;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 29 luglio 1991, con la quale la società CONSULACQUA Srl informava l'Autorità dell'intenzione di procedere all'acquisizione della quota del 30% del capitale sociale della società CASTAGNETTI STANDARD Srl;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la società CASTAGNETTI STANDARD Srl è controllata dalla società FISIA Spa, a sua volta controllata da FIATIMPRESIT Spa;

CONSIDERATO che la società CONSULACQUA Srl, in ragione di quanto stabilito dai patti parasociali stipulati con la società FISIA Spa, acquisirà congiuntamente con quest'ultima società il controllo della suddetta CASTAGNETTI STANDARD Srl;

CONSIDERATO che l'operazione di cui sopra, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, rientra tra le ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a cinquecento miliardi di lire;

RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione dimensione comunitaria;

CONSIDERATO che la società FISIA Spa e la società CONSULACQUA Srl operano nel mercato del trattamento delle acque e, in particolare, nel segmento degli impianti di grandi e medie dimensioni e che la società CASTAGNETTI STANDARD Srl, al momento non attiva, opererà esclusivamente nello specifico segmento dei prodotti "standard" di piccole dimensioni;

CONSIDERATO che il segmento dei prodotti "standard" di piccole dimensioni per il trattamento delle acque si distingue dagli altri mercati in cui operano la società FISIA Spa e la società CONSULACQUA Srl in ragione delle dimensioni degli impianti, dei processi di progettazione e produzione, delle tipologie dei loro acquirenti, determinando una scarsa intercambiabilità per gli utilizzatori fra i rispettivi prodotti;

CONSIDERATO che nello specifico segmento dei prodotti "standard" di piccole dimensioni, già notevolmente frazionato, le società FISIA Spa e CONSULACQUA Srl non operano e che quindi l'operazione, comportando l'introduzione di un nuovo operatore (CASTAGNETTI STANDARD Srl), si risolve in un incremento del grado concorrenziale;

RITENUTO pertanto che la predetta operazione di concentrazione non comporta la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e verrà successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 145 del 26 agosto 1991

Rif. C152 - RCA / COLUMBIA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA DEL 26 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

SENTITO il Relatore Prof. Luciano Cafagna;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 2 agosto 1991, con la quale la società RCA COLUMBIA PICTURES VIDEO Spa, a nome e per conto di tutte le imprese coinvolte nell'operazione, informava l'Autorità che la SONY CORPORATION intendeva procedere alla sua acquisizione;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che SONY CORPORATION deteneva in precedenza il 50% del capitale della RCA COLUMBIA PICTURES VIDEO Spa ed esercitava il controllo congiuntamente con la GENERAL ELECTRIC COMPANY e che pertanto l'operazione in questione comporta il passaggio da una situazione di controllo congiunto ad una di controllo esclusivo;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, rientra tra le ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a cinquecento miliardi di lire;

RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione dimensione comunitaria;

CONSIDERATO che la RCA COLUMBIA PICTURES VIDEO Spa opera prevalentemente nel settore della distribuzione e vendita di film su videocassette pre-registrate e che la SONY CORPORATION opera prevalentemente nel settore della produzione e vendita di apparecchiature elettroniche per la registrazione e la riproduzione sonora e video, nonché dei relativi accessori;

CONSIDERATO che, a livello nazionale, nel settore della commercializzazione e vendita di film su videocassette pre-registrate:

a) la RCA COLUMBIA VIDEO PICTURES Spa detiene una quota di mercato pari al 9%;

b) l'acquirente SONY CORPORATION non opera con alcun'altra società oltre alla RCA COLUMBIA PICTURES VIDEO Spa;

c) sono presenti numerosi qualificati operatori, tra cui la Walt Disney Co. con una quota di mercato del 21%, la Warner Home Video con il 9%, la Cic Video con l'8% e la Fox Video con il 6%;

CONSIDERATO che, a seguito dell'operazione di concentrazione comunicata, nel settore della commercializzazione e vendita di film su videocassette pre-registrate non risulta alcuna modificazione delle quote di mercato;

RITENUTO pertanto che l'acquisizione del controllo della RCA COLUMBIA PICTURES VIDEO S.p.A, da parte della SONY CORPORATION, non comporta la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in grado di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e verrà successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 147 del 26 agosto 1991

Rif. C154 - NIKOLS / PRATOLONGO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

SENTITO il Relatore Presidente Francesco Saja;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 5 agosto 1991, con la quale la società NIKOLS Spa, informava l'Autorità dell'acquisizione del controllo della società LUIGI PRATOLONGO Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'80% del capitale sociale della società NIKOLS Spa è detenuto dalla società FERRUZZI Spa, la quale peraltro non svolge direttamente alcuna attività sul mercato interessato dall'operazione;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a cinquecento miliardi di lire;

RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione dimensione comunitaria;

CONSIDERATO che il settore interessato dall'operazione è quello dell'intermediazione (c.d. brokeraggio) assicurativa;

CONSIDERATO che il settore del brokeraggio assicurativo è caratterizzato dalla presenza di numerosi operatori, tutti di modeste dimensioni, e che la società NIKOLS Spa, operatore più importante sul mercato nazionale, detiene una quota pari all'11,1% e la società LUIGI PRATOLONGO Spa una quota pari all'1,4%;

CONSIDERATO inoltre, che soltanto una percentuale relativamente bassa di prodotti assicurativi, pari a circa il 7%, viene distribuita dai brokers, e che la maggior parte dei suddetti prodotti viene distribuita direttamente dalle società assicuratrici o dai loro agenti e pertanto i brokers sul più ampio mercato dell'intermediazione assicurativa fanno registrare quote ancora più modeste;

RITENUTO che l'acquisizione del controllo della società LUIGI PRATOLONGO Spa da parte della società NIKOLS Spa non comporta la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza